



Direttive tecniche concernenti le

notifiche relative al traffico di animali ad unghia fessa e di equidi

del 12 settembre 2011 (sostituiscono le direttive del 23 giugno 2008)

Visto l'articolo 14 capoverso 4 e l'articolo 15e dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE; RS 916.401), l'Ufficio federale di veterinaria, d'intesa con l'Ufficio federale dell'agricoltura, emana le seguenti direttive tecniche relative alle modalità di notifica.

A) Modalità di notifica per gli animali ad unghia fessa

1. Considerazioni generali

Il detentore di animali notifica al gestore della banca dati sul traffico di animali (gestore) le variazioni degli effettivi. È possibile utilizzare una delle seguenti modalità di notifica:

- per posta inviando l'apposito modulo di notifica
- via Internet
- via internet utilizzando l'interfaccia XML
- ricorrendo al sistema batch

Se, eccezionalmente, nessuna delle modalità menzionate consente di procedere alla notifica desiderata, occorre rivolgersi al servizio informazioni telefonico (helpdesk) del gestore.

2. Notifica per posta con i moduli di notifica

Il gestore rilascia i moduli di notifica ufficiali. Esso stampa sul modulo i dati che gli sono noti e lo invia al detentore interessato. Quest'ultimo sceglie il modulo corrispondente al tipo di notifica da effettuare e lo invia per posta al gestore, che procede alla lettura ottica dei moduli e controlla completezza e plausibilità dei dati. Se una notifica risulta non plausibile, scorretta o incompleta, il gestore trasmette al detentore di animali una richiesta motivata di *controllo dei dati* (mediante apposito modulo) e lo invita a verificare, correggere o completare i dati. Dal giorno in cui riceve l'avviso d'errore, il detentore di animali ha a disposizione tre giorni feriali per correggere o completare la notifica. Le notifiche plausibili e corrette sono inserite nella banca dati sul traffico di animali.

3. Notifica via Internet

Il detentore di animali può procedere a notifiche, eseguire ordinazioni o consultare la banca dati via Internet dopo aver digitato il numero *agate* e la password personale che gli consentono di accedere all'area riservata del portale www.agate.ch. Nel corso della

procedura di notifica elettronica, il sistema controlla che i dati siano plausibili e completi e segnala immediatamente eventuali errori al detentore di animali. Quest'ultimo ha così la possibilità di procedere subito alle necessarie rettifiche. A conclusione della procedura di notifica, il sistema conferma al detentore di animali l'avvenuta notifica mediante un messaggio elettronico. Il detentore di animali può verificare in qualsiasi momento al computer le registrazioni effettuate.

4. Notifica via Internet utilizzando l'interfaccia XML

Il detentore di animali che dispone di un collegamento a Internet può effettuare le notifiche tramite interfaccia XML. Il controllo dell'identità in questo caso deve essere effettuato indicando il numero *agate*, la password personale e il numero di serie. Il sistema verifica se i dati sono plausibili e completi. Nel giro di pochi secondi conferma al detentore di animali il ricevimento e la correttezza della notifica o, se ci sono errori, segnala all'utente quali dati necessitano di una rettifica o di un completamento. Gli errori vanno corretti con lo stesso sistema. Anche dopo l'invio dei dati corretti, l'utente riceve conferma del loro ricevimento da parte della banca dati.

5. Notifiche multiple con sistema batch

I macelli possono notificare le macellazioni via Internet creando localmente un file con i dati da notificare e trasmettendoli elettronicamente al gestore dopo aver digitato il numero *agate* e la password personale che gli consentono di accedere all'area riservata del portale www.agate.ch. Durante la trasmissione, il sistema verifica il formato del file e ne dà conferma al macello. A trasmissione avvenuta, il sistema controlla se i dati notificati sono plausibili e completi e segnala all'utente, mediante un file di log, quali dati contengono errori e quali invece sono corretti. I dati errati devono essere rettificati senza indugio e inviati nuovamente.

B) Modalità di notifica per gli equidi

1. Considerazioni generali

Le notifiche per gli equidi possono essere effettuate soltanto elettronicamente tramite il portale internet www.agate.ch.

2. Notifiche via Internet

I proprietari di equidi, le persone che applicano il microchip agli equidi, le persone che identificano gli equidi, le persone che si assumono l'obbligo di notifica e le persone responsabili dei macelli possono procedere a notifiche o consultare la banca dati via Internet dopo aver digitato il numero *agate* e la password personale che gli consentono di accedere all'area riservata del portale www.agate.ch. Il sistema verifica se i dati sono plausibili e completi e segnala immediatamente eventuali errori. La persona che ha effettuato la notifica ha la possibilità di procedere subito alle necessarie rettifiche. A conclusione della procedura di notifica, il sistema conferma alla persona che ha effettuato la notifica l'avvenuta notifica mediante un messaggio elettronico. Le registrazioni effettuate possono essere verificate in qualsiasi momento.

Se, eccezionalmente, non può essere effettuata la notifica, occorre rivolgersi al servizio informazioni telefonico (helpdesk) del gestore.

C) Entrata in vigore

Le presenti direttive tecniche entrano in vigore il 1° gennaio 2012 e sostituiscono quelle del 23 giugno 2008.

Ufficio federale di veterinaria
Ufficio federale dell'agricoltura